

STATUTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29/07/2021

Art. 1- Istituzione

1. In attuazione della L. 266 del 1991 che riconosce valore sociale al volontariato, oggi sostituita dalla d.lgs. 117 del 2017, è istituita nel Comune di Alba la Consulta Comunale del Volontariato, giusta deliberazione del consiglio comunale n. 32 del 18/05/2005.
2. La Consulta ha sede presso il Palazzo Comunale e si avvale di mezzi e di personale, designato dal dirigente competente, messi a disposizione dal Comune al fine di garantire l'assistenza necessaria all'espletamento delle sue attività.
3. La stessa costituisce un organo consultivo dell'Amministrazione comunale sulle tematiche del Volontariato con particolare riferimento all'associazionismo operante sul territorio del Comune.

Art. 2- Finalità

1. La consulta si propone di:
 - a) promuovere la pratica del Volontariato nel territorio comunale;
 - b) costituire un punto di riferimento per i gruppi ed i singoli interessati alle tematiche del Volontariato;
 - c) favorire iniziative di conoscenza e sensibilizzazione sul tema del volontariato;
 - d) favorire la collaborazione tra Amministrazione comunale, Enti pubblici del territorio e mondo del volontariato;
 - e) promuovere indagini, studi, ricerche sulle tematiche del Volontariato.
 - f) fornire supporto alla programmazione, nonché alla pianificazione dell'Amministrazione Comunale, anche con riferimento alla destinazione dei fondi alle associazioni di volontariato.
2. La Consulta eserciterà le proprie funzioni in specifiche aree di intervento, divise nei seguenti settori:
 - Area Socio- Assistenziale e Sanitaria;
 - Area Culturale e Ricreativa;
 - Area Ambientale e Protezione Civile;
 - Area Solidarietà internazionale, intercultura e diritti umani.

Art. 3 – Rapporti con il comune

1. La Consulta del Volontariato, per l'espletamento delle proprie funzioni, si avvale delle risorse finanziarie previste nel bilancio comunale e delle sovvenzioni erogate da soggetti pubblici e privati.
2. La Consulta presenta annualmente (entro il mese di febbraio) all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta, sulle problematiche emerse e sulle più opportune iniziative da programmare; presenta altresì, ove lo ritenga opportuno, un piano generale e coordinato delle iniziative e degli interventi che le associazioni intendono svolgere, da depositarsi nel rispetto dei termini di approvazione del bilancio preventivo del Comune.

3. In fase di programmazione delle politiche sociali, culturali, ambientali, sportive e dei diritti civili, per la parte di competenza dell'Amministrazione Comunale, gli organi comunali competenti si avvalgono del supporto e del parere della Consulta.

4. La Consulta del volontariato ha inoltre il potere di formulare proposte o esprimere pareri sui procedimenti nonché sulle deliberazioni che coinvolgono interessi di pertinenza delle Associazioni partecipanti.

Art. 4 - Requisiti per l'adesione

1. La Consulta è aperta all'apporto ed alla partecipazione di qualsivoglia gruppo o associazione di volontariato operante nei settori di cui all'art. 2 comma 2.

2. Si richiede in particolare che il gruppo o l'associazione aderente:

a) operi prevalentemente sul territorio del Comune;

b) sia sufficientemente rappresentativo degli interessi della Comunità nei diversi settori di intervento;

c) non abbia scopo di lucro.

3. Sulla sussistenza dei requisiti di ammissione, valuta e decide l'Assemblea nella prima convocazione utile, previo parere espresso dall'apposita Commissione nominata dalla medesima.

4. La richiesta di adesione si presenta con apposita domanda, che sarà valutata dall'Assemblea nella prima convocazione utile.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea

- il Presidente

- l'Ufficio di Presidenza.

Art. 6 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da:

a) il Sindaco o l'Assessore delegato;

b) due Consiglieri comunali di cui 1 di minoranza;

c) un rappresentante per ogni associazione o gruppo di volontariato aderente alla Consulta;

d) un rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato – delegazione di Alba;

e) un rappresentante del Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero;

f) un rappresentante dell'A.S.L. CN2 di Alba e Bra;

g) un rappresentante del Forum Giovani;

h) un rappresentante della Caritas Interparrocchiale cittadina;

2. I rappresentanti vengono designati dai vari gruppi ed associazioni, dandone comunicazione alla Consulta stessa.

(cfr. art. 2.2)

3. L'Assemblea può operare sia collegialmente che costituita in Commissioni di lavoro. Queste ultime sono costituite con proprio atto dall'Assemblea, che unitamente alla costituzione, ne regola il funzionamento, i compiti, la durata.

4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito

Art. 7- Insediamento e durata in carica

1. L'Assemblea è costituita con atto del Sindaco o, su sua delega, dall'Assessore competente per materia. E' insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni mandato amministrativo e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio comunale e proroga le sue funzioni, assieme all'Ufficio di Presidenza, fino all'insediamento della successiva Consulta.

2. Analogamente si procede per le variazioni nella composizione intervenute dopo il primo insediamento.

Art. 8 – L'Assemblea

1. Le sedute sono di regola pubbliche, fatto salvo il caso in cui la Consulta decida diversamente per ragioni di riservatezza.

2. Ogni rappresentante di gruppo o associazione di volontariato decade qualora per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non partecipi alle riunioni personalmente o tramite delega.

3. In caso di emergenze sanitarie o altre situazioni che per legge impediscano di riunirsi in presenza, sono da ritenersi valide le Assemblee da remoto.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, dopo la riunione di insediamento, convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato, è convocata dal Presidente:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei componenti;
- c) su richiesta del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2. La Consulta può stabilire annualmente un calendario per le proprie riunioni, con un minimo di due incontri all'anno, ferma restando la possibilità di convocazione straordinaria nei modi che precedono.

Art. 10 - Validità della seduta e delle deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente riunita se in prima convocazione è presente la maggioranza assoluta dei componenti ed in seconda convocazione un terzo degli stessi.

2. Le deliberazioni assunte sono validamente adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Delega

1. Ogni componente della Consulta può delegare a rappresentarlo, all'interno della stessa e mediante delega scritta, un'altra o un altro componente effettivo della Consulta con pieni poteri di intervento e di voto.

2. Ogni componente può disporre di una sola delega per assemblea e ogni delegato designato può rappresentare un solo delegante.

Art. 12- La prima seduta

1. Il Sindaco o l'Assessore delegato presiede l'Assemblea nella sua prima riunione fino all'elezione del Presidente secondo le modalità di cui al successivo articolo.

2. Nel corso della prima seduta vengono eletti i rappresentanti delle quattro aree di intervento della Consulta di cui al precedente art. 2, che, assieme al Presidente, al Segretario e al Vice Presidente forma l'Ufficio di presidenza.

Art. 13 – L'Ufficio di presidenza

1. La Consulta elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito da: Presidente, Vice Presidente, Segretario e i quattro rappresentanti delle aree di intervento della Consulta.

2. L'assemblea per l'elezione dell'Ufficio di presidenza è validamente costituita con la partecipazione diretta o per delega di 2/3 dei componenti ed è eletto a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza semplice dei presenti nella seconda.

3. L'Ufficio di presidenza resta in carica per l'intero mandato amministrativo del Consiglio comunale.

Art. 14- Funzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presidenza:

a) partecipa, in forma propositiva, all'elaborazione delle attività di programmazione e pianificazione dell'assemblea;

b) collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 15- Il Presidente

1. Il Presidente, che viene eletto durante la prima seduta dell'Assemblea, resta in carica per l'intero mandato amministrativo del Consiglio comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il Vice Presidente ed il Segretario.

Art. 16- Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Consulta;

b) convoca e presiede l'Assemblea;

c) promuove e coordina il lavoro e le iniziative della Consulta;

d) opera da tramite fra la Consulta e l'Amministrazione Comunale;

e) riferisce all'Assemblea sul proprio operato;

f) dà esecuzione alle deliberazioni della Consulta.

2. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 17 – Regolamento

1. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio comunale.

2. La Consulta può proporre al Consiglio comunale modifiche del regolamento. In tal caso la Commissione consiliare competente è tenuta a valutarle nella prima commissione utile.

Art. 18 – Modifiche allo Statuto

1. La competenza in ordine alle modifiche statutarie compete al Consiglio comunale.

2. La Consulta può proporre al Consiglio comunale l'adozione di modifiche. In tal caso, le proposte di modifica dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti e l'approvazione dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, dal presente statuto, si demanda al rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti.